

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Provincia di Udine)

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024, ai sensi dell'art. 19, co. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Il Revisore dei Conti del Comune di San Giorgio di Nogaro, Rag. Laura Ceccotti;

- Ricevuta in data 19.01.2022 la bozza della deliberazione di Giunta avente ad oggetto l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024;

VISTI:

- il bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi allegati ai sensi del d.lgs. 118/2011, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 in data 24/02/2021;
- la deliberazione giuntale n. 9 del 03.02.2021 con la quale sono stati approvati il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 e l'allegato piano occupazionale, nonché la deliberazione giuntale n. 81 del 11.08.2021 di variazione del piano medesimo;

PREMESSO:

che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

CONSIDERATO:

la volontà dell'Ente di definire la programmazione del fabbisogno triennale 2022-2024 del personale a tempo indeterminato e del lavoro flessibile nel rispetto dei vincoli generali e di contenimento della spesa di personale, garantendo la neutralità finanziaria secondo le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001; tenuto conto che il fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2022-2024, vista la dotazione organica al 01.01.2022 allegata alla bozza di deliberazione giuntale, con n. 44 posti in organico e n. 42 posti occupati, è attualmente pari a due unità e precisamente una unità cat. D, per la quale è già stato indetto il concorso e una unità cat. C/Pla – per la quale l'assunzione avverrà a breve attingendo dalla graduatoria concorsuale;

considerato inoltre che nei prossimi mesi vi saranno ulteriori tre posti da ricoprire mediante mobilità o concorso pubblico o attingimento di graduatoria, in quanto vacanti a seguito di pensionamento di tre dipendenti attualmente in forza,

CONSIDERATO

che viene a definirsi la capacità assunzionale dell'Ente, nonché il fabbisogno del personale, relativamente all'annualità 2022, sulla base della "dotazione di spesa potenziale massima sostenibile";

Visti gli artt. 90 e 110 del T.U. enti locali e l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 in materia di programmazione triennale del fabbisogno del personale e relativi atti di programmazione, come modificato dal D.Lgs. 75/2017;

VISTI

l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

l.'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011;

considerato che l'Ente non ha eccedenze di personale;

il DM 08/05/2018 in materia di "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

l'art. 33, co.2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 in tema di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, in base alla sostenibilità finanziaria;

il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale dispone, a decorrere dall'esercizio 2021, il rispetto della nuova soglia di spesa per il personale dipendente, che costituisce anche limite per nuove assunzioni, disponendo una particolare metodologia di calcolo del predetto limite di spesa;

la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020;

la L.R. 7 novembre 2019 n. 19 avente ad oggetto "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015";

la L.R. 6 novembre 2020 n. 20, avente ad oggetto. "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

l'articolo 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20/2020, che definisce i seguenti obblighi di finanza pubblica per enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,

b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,

c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

l'articolo 22 della L.R. 18/2015, in ordine alle modalità attraverso le quali gli enti assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale;

Considerato che le disposizioni contenute nella legge regionale 20/2020, che hanno modificato la legge regionale 18/2015, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Preso atto pertanto che i vincoli attualmente previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali, non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati, come confermato dalla sentenza n. 273 del 03/12/2020 della Corte Costituzionale;

PRESO ATTO

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020 sono stati determinati i valori soglia per l'esercizio 2021 e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica anche per la spesa del personale, seppure in via sperimentale;

considerato che a seguito della sperimentazione 2021, sono state successivamente emesse specifiche direttive, contenute nella DGR n. 789 del 21.05.2021;

Considerato che il valore soglia percentuale, per i comuni da 5 mila a 9.999 abitanti, dato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, è ora fissato al 27,20% (per il 2021 era pari al 26.7%);

verificati i conteggi del Responsabile del Servizio finanziario, effettuati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale per la determinazione del valore soglia per le nuove assunzioni e riferiti al quinquennio 2022-2026;

verificato che le spese previste nel prossimo quinquennio dall'Ente per il personale dipendente, sono inferiori, per tutte le annualità dal 2022 al 2026, al limite soglia stabilito dalla normativa regionale, sulla base del piano occupazionale 2022-2024 in corso di approvazione, che prevede due nuove assunzioni nell'arco del triennio, salvo ulteriori cessazioni che potrebbero verificarsi, oltre a quelle già previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale in corso di approvazione;

PRESO ATTO

che nel caso di assegnazione all'Ente di risorse specifiche per assunzioni legate al PNRR, che si riterranno neutre per il calcolo della spesa di personale ai sensi della DGR 1895/2020, l'Ente provvederà ad effettuare una variazione di bilancio per l'assunzione a tempo determinato;

che nel caso si concretizzasse il trasferimento della funzione di Polizia Locale e polizia locale amministrativa alla Comunità Riviera Friulana nel mese di maggio 2022, come

previsto dalla deliberazione consiliare n. 78 di data 24.11.2021, l'Ente dovrà apportare una modifica alla propria dotazione organica e al bilancio di previsione 2022-2024; verificato che il numero complessivo di dipendenti che compongono la dotazione organica in corso di approvazione da parte dell'Ente, resta invariato in 44 unità, a cui si aggiunge il segretario comunale;

VERIFICATO

Quindi che rispetto agli obblighi di sostenibilità della spesa di personale, questo Ente si posiziona, per tutte le annualità 2022-2026, leggermente al di sotto del valore soglia previsto del 27,20%, corrispondente al tetto massimo di spesa di personale pari a € 1.855.419,93 (spesa potenziale);

CONSIDERATO

che come ribadito dalla circolare Prot. 0038197 / P di data 30.12.2020 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, i comuni che si collocano al di sopra del proprio valore soglia, devono adottare le misure necessarie per conseguire il predetto valore soglia entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento; il termine di 5 anni decorre dall'anno successivo all'esercizio in cui viene approvato il rendiconto nel quale è stato rilevato il superamento del valore soglia;

che qualora l'Ente, in sede di bilancio di previsione, si trovi al di sopra del valore soglia, dovrà valutare già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che prevedono una spesa di personale coerente con le proprie entrate correnti;

- che con il precedente piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, come modificato con D.G. n. 81 dd. 11.08.2021, l'ente assicurava la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dall'art. 22 L.R. n. 18/2015 e s.m.i., nell'arco del quinquennio che comprendeva le annualità del bilancio di previsione 2021-2023, tenuto conto della DGR 1885/2020 e della circolare della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, Prot. 0038197/P del 30.12.2020; quindi posizionandosi in due annualità, leggermente al di sopra del valore soglia allora previsto del 26.7%, con previsione, nel piano di rientro, di conseguire il valore soglia già dal 2024, a seguito di una progressiva diminuzione della spesa del personale conseguente;

- che con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 in corso di approvazione, l'ente assicura per tutti gli anni, la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dall'art. 22 L.R. n. 18/2015 e s.m.i., nell'arco del quinquennio che comprende le annualità del bilancio di previsione 2022-2024, attualmente ancora da approvarsi da parte degli organi preposti;

esaminata la proposta di deliberazione di cui in premessa e gli allegati alla stessa;

RILEVATO

il permanere degli equilibri di bilancio;
che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio di bilancio;
che le previsioni contenute nel documento di programmazione triennale in oggetto sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

ATTESTA

- Ai sensi dell'art. 19, co. 8, della L. 448/2001, e in coerenza con gli artt. 30, 34 -bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e con le Linee Guida contenute nel DPCM 8 maggio 2018, tenuto conto della DGR 1885/2020, come modificata dalla DGR n. 1994/2021, e delle norme di coordinamento contenute nella circolare della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, Prot. 0038197/P del 30.12.2020, la legittimità del contenuto della delibera di adozione del piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2022-2024 e del relativo piano occupazionale;
 - la compatibilità economico-finanziaria, per gli esercizi dal 2022 al 2026, delle previsioni di spesa effettuate con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli posti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, con l'art. 22 L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020 e con la DGR n. 1885/2020, come modificata dalla DGR n. 1994/2021;
 - esprime il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto.
- San Giorgio di Nogaro, li 22.01.2022

Il Revisore dei Conti

Laura Ceccotti

